

PUBBLICATE LE NORME PER LE “PARAFARMACIE” CHE VENDONO MEDICINALI VETRINARI CON OBBLIGO DI RICETTA

Nella G.U. n. 289 del 12 dicembre 2012 è pubblicato il decreto del Ministero della salute 19 ottobre 2012 con il quale vengono dettate le norme alle quali gli esercizi commerciali, comunemente conosciuti come “parafarmacie” e corner della GDO, debbono attenersi qualora vendano medicinali veterinari dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Il decreto fa seguito al precedente del 9 marzo 2012 (vedi comunicato Utifar <http://www.utifar.it/index.php?id=23&itemid=193>) con il quale sono state emanate analoghe disposizioni che però non potevano tenere conto del testo della legge di conversione del D.L. 1/12 (legge 24 marzo 2012, n. 27) il cui art. 11, comma 14, ha previsto la possibilità per le “parafarmacie” di dispensare anche i medicinali veterinari su ricetta medico-veterinaria.

Per gli esercizi commerciali già attivi è previsto un regime transitorio scadente il 20 aprile 2013 per l’adeguamento alle prescrizioni ora vigenti.

Le norme suddette non si applicano ai medicinali veterinari disciplinati dall’art. 90 del D.Lvo 193/2066 (riportato più sotto) già vendibili anche nei negozi specializzati in prodotti per animali.

Art. 90.

Vendita in esercizi commerciali

1. La vendita al dettaglio e all’ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 si approvvigionano dei predetti medicinali veterinari dai fabbricanti titolari di AIC e dai grossisti autorizzati.

Tre gli adempimenti richiesti è prevista la presenza di uno spazio dedicato ai medicinali veterinari separato dalle zone dedicate alla vendita di prodotti diversi e che garantiscano l’accessibilità libera e diretta da parte del pubblico dei medicinali di libera vendita e l’inaccessibilità di quelli soggetti a prescrizione medico-veterinaria. Mentre la vendita dei medicinali soggetti a prescrizione medico-veterinaria è riservata ai soli farmacisti, quella dei medicinali di libera vendita di cui al citato art. 90 può essere effettuata anche da non farmacisti.

L’inizio dell’attività di vendita dei medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria deve essere comunicata al Ministero della salute, alla regione o provincia autonoma ed alla ASL.